



Sentenza n. 115 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del giudice Marcello Iacubino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37347/PM** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad
istanza di:

XX (XX), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca PRETE ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Taranto, Via Ciro Giovinazzi n. 30;

contro

- **I.N.P.S.**, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Ilaria De Leonardis, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale INPS in Bari alla Via Nicolò Putignani n. 108 (pec:
avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

- **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Via XX
Settembre n. 8 - 00187 e Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con
sede in Roma in Viale dell'Esercito n.186 – 00143, rappresenti e difesi ex art. 158, comma
1, c.g.c.

Oggetto: richiesta diversa decorrenza trattamento pensionistico privilegiato.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Visto il D. Lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile (“c.g.c.”).

Uditi, nella pubblica udienza del 23 maggio 2024, l’Avv. Gianluca Prete per la parte ricorrente, l’Avv. Ilaria De Leonardis per l’INPS (nessuno comparso per il Ministero della difesa), come da verbale.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è stato sottufficiale della Marina Militare fino al XX, data in cui veniva dichiarato non più idoneo al servizio militare a causa di una patologia non riconosciuta dipendente da causa di servizio. Transitava quindi nei ruoli civili del Ministero Difesa a partire dal XX.

Espone che in data XX presentava domanda di riconoscimento dell’infermità *spondilosi diffusa con discopatia cervicale C5-C6-C7 e lombari con ernia discale L5-S1 artrosi sacro iliare dx* quale derivata da causa di servizio; e che in data XX il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riconosceva la patologia “*discopatia cervico-lombare con sofferenza neurogena cronica lombare emg dimostrata*” dipendente da fatti di servizio. Di conseguenza, il Ministero della Difesa con Decreto n. XX del XX conferiva al ricorrente l’equo indennizzo per tale patologia.

Il ricorrente presentava, allora, in data XX all’INPS di Taranto domanda di pensione diretta di privilegio, che l’istituto previdenziale riscontrava con determinazione del XX, riconoscendo e liquidando la pensione privilegiata dal XX.

Egli postula invece il riconoscimento – previo annullamento della determinazione INPS nella parte in cui riconosce una diversa decorrenza del diritto a pensione privilegiata ordinaria – del proprio diritto a percepire la pensione privilegiata, con decorrenza – anche economica – a far data dalla maturazione del requisito (XX data del transito nei ruoli civili) a vita, con conseguente accertamento anche degli arretrati da corrispondersi e condanna al pagamento degli stessi dal XX e fino al XX nonché al versamento delle somme dovute a titolo di tredicesima mensilità sempre dalla medesima data, oltre interessi legali e rivalutazione; con vittoria di spese.

A tal fine documenta di avere inutilmente diffidato l'INPS e il Ministero della difesa ad adempiere il XX; solo quest'ultimo replicava declinando la propria competenza.

In punto di diritto ritiene non giuridicamente condivisibile la tesi dell'Istituto, considerando che:

- ai fini del percepimento della pensione privilegiata devono sussistere solo i due seguenti concorrenti requisiti: a) la cessazione dal servizio (anche per infermità non riconosciuta come causa di servizio); b) il riconoscimento di almeno un'infermità come derivante da causa di servizio;

- essendo stata nel caso che occupa la domanda presentata entro i due anni dall'insorgere del diritto, vale a dire dal riconoscimento della causa di servizio della patologia patita, la pensione deve essere liquidata dalla data di cessazione dal servizio in stretta applicazione di quanto previsto dall'art. 191 comma 1 DPR 1092/1973. Tanto perché la domanda di riconoscimento dell'infermità sopra citata come derivante da causa di servizio era stata presentata il XX, mentre il Comitato di Verifica ha riconosciuto la dipendenza di tale

infermità da causa di servizio solo in data XX; quindi egli solo dopo la chiusura di tale iter procedimentale ha potuto presentare domanda di pensione privilegiata.

2. Si è costituito il Ministero della difesa eccependo di non essere competente alla determinazione ed alla concessione del trattamento pensionistico in questione, né tantomeno a stabilirne la relativa decorrenza, atteso che l'odierno ricorrente è cessato dal rapporto di impiego con la Marina Militare dopo la data convenzionale del 1° gennaio 2010, a seguito della quale l'Amministrazione di appartenenza è tenuta a trasmettere il fascicolo istruttorio all'Ente previdenziale (INPS gestione ex INPDAP), unico deputato a liquidare il trattamento pensionistico richiesto.

Pertanto, ha chiesto di essere estromesso dal giudizio e, nel merito, il rigetto del ricorso con vittoria di spese, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte dei conti, Sez. I d'Appello Sent. 150/2023, Sez. II d'Appello Sent. n. 440/2022, Sent. n. 230/2020 e Sent. n. 20/2021).

3. Ha resistito l'INPS eccependo l'infondatezza dell'avverso ricorso, evidenziando che il ricorrente è nella suddetta data transitato nei ruoli civili dell'amministrazione della Difesa a causa di una patologia non riconosciuta dipendente da causa di servizio; e che il Comitato Medico di Verifica delle Cause di Servizio, in data XX, ha riconosciuto la diversa infermità sopra indicata ai fini del pagamento dell'equo indennizzo, dipendente da fatti di servizio. A seguito della suddetta domanda di pensione privilegiata l'INPS ha comunicato la concessione della pensione privilegiata di ottava categoria a decorrere dal XX, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (in applicazione dell'art. 191, del DPR 1092/73). Tanto perché trattandosi di patologia

diversa da quella per la quale era stato disposto il transito nei ruoli civili, la domanda presentata nel dicembre XX, e quindi oltre i due anni dalla cessazione dal servizio con lo *status* di militare, deve ritenersi costitutiva.

Ad avviso del resistente, pertanto, non può trovare applicazione la norma invocata da controparte, ossia l'art. 167, del DPR 1092/73 che prevede “*Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda*”, in quanto, come documentatamente provato, nel caso in oggetto la patologia che ha determinato la inidoneità permanente al servizio non è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio.

Ha citato, l'Istituto, al riguardo, i principi affermati da questa Corte in casi analoghi (cfr. Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia sent. n. 610/2022 e n. 101/2023 e più di recente, nn. 333 e 340/2023).

In ogni caso, la difesa dell'INPS ha eccepito, considerata l'istanza del XX, l'intervenuta prescrizione quantomeno per i ratei di pensione privilegiata, eventualmente spettanti alla controparte e dalla stessa non riscossi.

4. Nell'udienza del 21.03.2024 il giudicante, attesa la richiesta formulata dalla difesa del ricorrente di concedere un breve rinvio (per articolare deduzioni specifiche in merito a un precedente contrario di questa sezione), cui controparte non si opponeva, rinviava la causa all'udienza odierna; in occasione della quale l'Avv. Prete ha articolato ulteriori argomentazioni a sostegno della propria tesi, assumendo che la formulazione dell'articolo 191, comma 3 del dpr 1092/1973 va interpretata nel senso di ritenere quale *dies a quo*

della decorrenza del trattamento pensionistico non il congedo in se ma il giorno di quest'ultimo, che va correlato con l'accertamento della sussistenza di un'infermità riconosciuta come dovuta al servizio, la quale opererebbe quale *conditio sine qua non* per la domanda di p.p.o. In caso di mancata condivisione di tali assunti, ha sollevato – o chiesto di rilevare *ex officio* – la illegittimità costituzionale della norma in argomento per contrasto con: l'art. 3 Cost., essendo a suo avviso evidente che una lettura contraria integri una disparità tra chi – per puro caso – ottiene il riconoscimento della causa di servizio prima del congedo rispetto a chi ottiene il provvedimento solo dopo tale orizzonte temporale; l'art. 97 Cost. “*in quanto determina una chiara violazione dei principi di imparzialità e buon andamento che devono connotare l'agere amministrativo dato che ... la prescrizione de qua, per come interpretata, obbligherebbe i congedati a fare una domanda improcedibile fino al momento della chiusura del procedimento di riconoscimento e che poi sarebbe da respingere in caso di esito negativo dello stesso, in questo modo - al contempo - aggravando l'attività della p.a. costretta a vagliare domande incomplete o inutili*”.

Nel corso della odierna udienza il legale del ricorrente ha, quindi, insistito per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese per la parte convenuta e in ogni caso per la compensazione delle stesse in caso di soccombenza; l'Avv. Ilaria De Leonardis si è riportata alle deduzioni e conclusioni formulate negli atti scritti, insistendo per il rigetto del ricorso.

La causa è quindi passata in decisione come da dispositivo – letto in udienza – di seguito trascritto.

5. In via pregiudiziale, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'Amministrazione della Difesa, in ragione del fatto che il ricorrente è stato prosciolto dal servizio in data successiva al 1° gennaio 2010, data dalla quale l'INPDAP (ora INPS) è subentrato nella gestione delle attività pensionistiche del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare. Conseguentemente, poiché, per i dipendenti rientranti in dette categorie di personale cessati successivamente a tale data, compete all'INPDAP (ora INPS) adottare i provvedimenti definitivi di pensione, ogni pretesa volta ad ottenere un diverso trattamento pensionistico, anche sotto il profilo del computo delle varie voci che lo compongono, non può che essere avanzata nei confronti dello stesso Istituto, dovendosi, per contro, dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni di appartenenza dei ricorrenti.

6. Nel merito, il ricorso è infondato, e va respinto, per quanto di ragione.

L'INPS (come rilevato in due consimili precedenti di questa Sezione, sopra citati dall'Istituto, oltre che dalla decisione n. 340/2023 e dalla n. 61/2024, citata in udienza dal rappresentante dell'INPS) ha fatto corretta applicazione delle disposizioni di settore, tra cui l'art. 191 in combinato disposto con l'art. 167 del DPR n. 1092/73 atteso che il ricorrente alla data del XX cessava dal servizio militare a causa di una patologia non riconosciuta dipendente da causa di servizio, transitando così nei ruoli civili dell'Amministrazione della Difesa a partire dal XX: pertanto, a quella data, non risultava integrato il presupposto di cui all'art. 191 comma 1 del DPR n. 1092/1973 secondo cui *“La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento...”*.

Nel caso in esame risulta, dunque, applicabile sia il disposto di cui al secondo comma dell'art 167 citato secondo cui *“In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”*, che il comma 3 dell'art. 191 del DPR 1092/1973, da cui emerge che il trattamento privilegiato (qualora non debba essere liquidato d'ufficio) decorre dal giorno del congedo (solo) se la domanda sia presentata entro due anni da tale evento, decorrendo viceversa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda qualora essa sia inoltrata dopo tale orizzonte temporale; pertanto, poiché nel caso che occupa la domanda risulta trasmessa in data 28.12.2022, l'INPS ha correttamente liquidato il trattamento pensionistico a decorrere dal 01.01.2023 ex art. 191 del citato DPR, come riportato in nota nel provvedimento di liquidazione.

Non può, pertanto, condividersi l'impostazione del ricorrente, dovendosi all'espressione *“giorno in cui è sorto il diritto”* evidentemente attribuirsi il significato della data del collocamento a riposo che, nel caso di specie, coincide con la cessazione dal servizio militare (avvenuta il 26.01.2016, data in cui veniva dichiarato non più idoneo al servizio militare a causa di una patologia non riconosciuta dipendente da causa di servizio).

A tal fine – è il caso di sottolineare – non rileva che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si sia pronunciato favorevolmente sul riconoscimento dell'infermità *de qua* quale dipendente da causa di servizio il 05.07.2022, perché tale riconoscimento attiene alla concessione del diverso beneficio dell'equo indennizzo postulato con domanda presentata dal ricorrente il XX; va rammentato al riguardo che il procedimento di accertamento del nesso di derivazione causale tra la patologia e il servizio, disciplinato dall'art. 12 del DPR. 29 ottobre 2001, n. 461, è unico e ha carattere di definitività valendo

sia ai fini del conseguimento dell'equo indennizzo che della pensione privilegiata (oltre che di altri benefici); ma l'eventuale apertura di tale procedimento a seguito della correlata istanza di accertamento o di richiesta di concessione di altro beneficio non ha l'effetto di determinare l'insorgenza del diritto a pensione privilegiata dalla data di tale accertamento, perché la concessione della pensione privilegiata segue regole sue proprie, disciplinate dalle norme sopra citate, che distinguono come abbiamo visto l'insorgenza del diritto a pensione (che coincide con la cessazione dal servizio) con la sua decorrenza; e che richiedono come prima condizione ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico privilegiato (e ciò vale per la concessione di qualsiasi trattamento di pensione diretta) il collocamento a riposo del militare.

Poiché il ricorrente ha presentato domanda di trattamento privilegiato, per la medesima patologia per la quale era stata chiesta la concessione dell'equo indennizzo nel 2015 (a seguito della quale era stato avviato il procedimento di accertamento medico-legale disciplinato dal veduto DPR. n. 461/2001) solo nel mese di dicembre del 2022, vale a dire dopo ben oltre due anni dalla data di cessazione dal servizio militare, l'invocato trattamento pensionistico non può che decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (come disposto dall'INPS).

7. A tali assunti occorre aggiungere, a confutazione delle ulteriori deduzioni, da ultimo presentate dal ricorrente, che il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata postula i seguenti requisiti:

- come poc'anzi detto, l'avvenuto pensionamento o collocamento in congedo del militare (in termini, cfr. C. Cont, Sez. Riun., n. 2 del 2005),

- l'insorgenza di una patologia, che deve rientrare in una fattispecie tra quelle specificamente individuate dalla norma (ai fini della ascrizione a categoria pensionistica) e comportare una menomazione dell'integrità psicofisica del militare,
- la derivazione causale dell'infermità dall'attività di servizio.

La legge prevede dunque che il militare presenti (art. 167, comma 2 del DPR n. 1092/1973), entro due anni dalla data del collocamento a riposo – per avere diritto al beneficio fin da tale momento – la domanda finalizzata ad ottenere il trattamento di pensione privilegiata; qualora detta istanza sia presentata decorsi più di due anni dal collocamento in quiescenza, l'interessato avrà diritto al beneficio a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata (ex art. 191, comma 3 del DPR n. 1092/1973).

Il legislatore ha dunque chiaramente assoggettato (viene in rilievo a tal uopo l'art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.) ad una fattispecie di decadenza sostanziale non il diritto a pensione privilegiata, ma quello al pagamento di una parte dei ratei, prevedendo una causa di estinzione di tali pagamenti in conseguenza dell'inerzia del titolare del diritto, che è perciò onerato ad attivarsi entro il veduto limite temporale. In tale prospettiva la presentazione della domanda in ritardo “*rispetto alla data di cessazione dal servizio*” assume un'evidente funzione di penalizzazione per il congedato (cfr. Corte dei conti, Sez. Lazio, sent. n. 425/2021).

Quanto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, richiesto ai fini della concessione dei diversi benefici previsti dalle disposizioni vigenti (oltre a quello, naturalmente, che qui occupa), va osservato che qualora la domanda di accertamento non

sia stata presentata in costanza di rapporto di servizio (ex art. 2, DPR 461/2001, a mente del quale deve essere avanzata, salvo il caso del trattamento pensionistico di privilegio, dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento), il relativo procedimento è messo in moto dalla stessa richiesta di concessione del trattamento pensionistico di privilegio (come si evince dagli artt. 164 e ss. del DPR 1092); procedimento – oggi disciplinato dal citato DPR 461 (v. anche l'art. 17) – che implica l'acquisizione delle valutazioni espresse dalle Commissioni medico ospedaliere (CMO) per quanto riguarda la valutazione sulle cause e sull'entità dell'infermità ovvero della morte; dal Comitato di verifica per le cause di servizio in merito all'accertamento del nesso di interdipendenza tra servizio prestato e patologie contratte o lesioni riportate (ovvero sulla morte).

Tale procedimento, e il relativo esito, per ragioni di semplificazione e al fine di evitare giudizi discordanti, come già accennato è unico riguardo a tutti i benefici che fondano la loro concessione sulla verifica della sussistenza di tale requisito (equo indennizzo, spese di cura, pensione privilegiata, ecc.: cfr. artt. 12 e 19, comma 2 del citato DPR).

Dalle sopra richiamate previsioni del DPR n. 1092/1973 si evince, invece, che la normativa pone, a carico di tutti i pensionati, l'identico onere della presentazione della domanda di pensione privilegiata (salvo i casi in cui debba provvedere direttamente dall'Autorità militare), a pena di decadenza (di una parte dei ratei pensionistici), entro due anni dal congedo; tanto, a prescindere se il procedimento delineato dal citato DPR 461 sia stato già attivato, atteso che è lo stesso Regolamento del 2001 a disporre, come

visto (all'art. 2), che l'istanza di accertamento della dipendenza da causa di servizio sia presentata, a pena di decadenza, entro un preciso limite temporale.

Se questo è il procedimento legale funzionale alla concessione dell'invocato trattamento pensionistico, davvero non si comprende dove possa annidarsi la paventata disparità di trattamento, posto che nella prospettiva delineata dalla legge anche chi ha già ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anteriormente al congedo (che, si ripete, è il primo presupposto per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di privilegio) è tenuto ad attendere il pensionamento e a presentare la domanda nei successivi due anni, parallelamente a chi:

- ha già chiesto l'accertamento del requisito sanitario antecedentemente alla cessazione dal servizio ma ancora l'amministrazione non si è pronunciata;
- ha già chiesto l'accertamento del requisito sanitario in prossimità del congedo;
- addirittura, non abbia ancora chiesto tale accertamento, attivandosi in tal caso il pertinente procedimento di verifica solo a seguito della domanda di pensione privilegiata.

Come si vede, il pensionato, in qualunque situazione versi, in ogni caso è onerato ad attivarsi entro tale lasso temporale, e tanto basta ad avviso della Corte per scongiurare qualsiasi doglianza in merito ad un'eventuale violazione del principio di uguaglianza.

Manifestamente infondata è anche la questione di legittimità sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., non comprendendosi quale aggravamento o *“paradosso logico ancor prima che giuridico”* possa costituire la pura e semplice presentazione di una domanda (di trattamento pensionistico privilegiato) nel veduto termine di decadenza, domanda peraltro prevista dalla legge e che l'interessato deve, in ogni caso, prima o poi presentare

(salvo i casi di procedibilità d'ufficio da parte dell'amministrazione militare); mentre l'eventuale "sospensione", da parte della p.a., della pratica di concessione della pensione privilegiata fino alla conclusione della procedura tesa all'accertamento del requisito sanitario, appare del tutto fisiologica – e dunque tutt'altro che "*contra legem*" – se solo si considera che tale "sospensione" avviene anche nei casi in cui l'accertamento del nesso di interdipendenza non sia stato già chiesto durante il servizio, dovendo l'autorità competente alla concessione della pensione privilegiata procedere ad acquisire le valutazioni di competenza della CMO e del Comitato di verifica.

Da quanto considerato deriva il rigetto del ricorso in esame.

8. La regolazione delle spese legali tiene conto della soccombenza, e viene regolata come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica,

DICHIARA l'estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa, per difetto di legittimazione passiva;

RIGETTA il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma onnicomprensiva di € 400,00 in favore dell'Istituto previdenziale.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 23 maggio 2024.

Il Giudice

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 29/05/2024

L'assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 29/05/2024

L'assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma

In esecuzione del provvedimento del G.M, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Bari, 29/05/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma